

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2333

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(MELONI)

E DAL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*  
(URSO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(GIORGETTI)

---

Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39,  
recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi  
catastrofali

---

*Presentato il 31 marzo 2025*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

Il decreto detta disposizioni concernenti il differimento dell'obbligo di stipulazione dei contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi nel territorio nazionale, introdotto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Al fine di agevolare l'adempimento dell'obbligo e di consentire alle imprese un esame ponderato e comparativo delle offerte assicurative formulate sulla base della nuova normativa, l'articolo 1 del decreto differisce il termine iniziale di efficacia dell'obbligo di stipulazione prevedendo scadenze diverse in relazione alla dimensione delle imprese, sul presupposto che le medie e piccole imprese abbiano maggiore difficoltà nel rapido adeguamento. Si tratta del 99,9 per cento delle imprese iscritte al registro.

Ferma restando la scadenza del 31 marzo per le grandi imprese, l'articolo 1 differisce il *dies a quo* dell'obbligo al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023 (ossia imprese con numero di

dipendenti da 51 a 250 e con ricavi netti delle vendite e prestazioni compresi tra 10 milioni e 50 milioni di euro) e al 1° gennaio 2026 per le imprese di dimensioni minori (piccole imprese con stato patrimoniale fino a 5 milioni di euro, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a 10 milioni di euro e numero medio dei dipendenti durante l'esercizio fino a 50; microimprese con numero di dipendenti fino a dieci e ricavi fino a 900.000 euro).

Al fine di evitare incertezze interpretative, al comma 2 si prevede che le disposizioni dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, quanto agli effetti su contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario concessi a valere su risorse pubbliche, abbiano applicazione, per le imprese di medie e minori dimensioni, dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

Per converso, il comma 3 stabilisce, per le grandi imprese, che la disposizione limitativa circa l'accesso agli incentivi si applichi decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo. Ciò per evitare che l'imminenza dell'indiretta sanzione, costituita dalla perdita delle agevolazioni, possa costringere tali imprese a stipulare i prescritti contratti di assicurazione senza adeguata ponderazione e comparazione o comunque agevolare comportamenti speculativi da parte delle imprese assicurative.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

L'articolo 1 del decreto detta disposizioni concernenti la proroga dell'obbligo alla stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

In particolare (comma 1), con le disposizioni in questione si prevede il differimento del termine (attualmente il 31/3/2025) previsto dal citato art. 1, comma 101 con riguardo alle imprese di medie e minori dimensioni, mentre il citato termine viene confermato per le grandi imprese.

Si dispone altresì (comma 2) che le disposizioni relative all'inadempimento dell'obbligo assicurativo (art. 1, comma 102, l. n. 213 del 2023), quanto agli effetti su contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, per le imprese di medie e minori dimensioni trova applicazione dalla decorrenza dell'obbligo assicurativo, mentre per le imprese di grandi dimensioni si applica decorsi novanta giorni dalla decorrenza dell'obbligo assicurativo.

Da Fonte Unioncamere emerge che al 31 dicembre 2024 la numerosità della platea è la seguente:

**Microimprese: n. 5.486.853**

**Piccole imprese: n. 336.828**

**Medie imprese: n.43.734**

**Grandi imprese: n. 9.456**

Premesso quanto sopra e fermi restando l'entità del contributo e l'arco temporale di riferimento previsti dall'articolo 1, comma 108 della suddetta legge n.213 del 2023, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né minori entrate.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

***Daria Perrotta***

31/03/2025



## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025.*

**Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Vista la direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » e, in particolare, l'articolo 1, comma 101, che ha previsto l'obbligo per le imprese di stipulare entro il 31 marzo 2025 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

Considerato che la disciplina attuativa della disposizione sopra citata è contenuta nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, concernente « Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 »;

Considerato che l'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, prevede che l'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza debba avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del precisato decreto;

Considerato l'elevato numero delle imprese obbligate a stipulare il contratto assicurativo obbligatorio, costituite, tra l'altro, per il 95 per cento del totale, da microimprese;

Considerato che il tempo a disposizione delle imprese per la stipula del contratto assicurativo obbligatorio, ove il termine restasse quello del 31 marzo, sarebbe esiguo e tale da non consentire una ponderata comparazione delle offerte presenti sul mercato;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere ad un differimento temporale dei predetti obblighi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

*(Misure urgenti in materia di polizze catastrofali)*

1. Il termine previsto all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è così differito:

*a)* per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, al 1° ottobre 2025;

*b)* per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775, al 31 dicembre 2025.

2. Per le imprese di cui al comma 1, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo.

3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775. In tal caso, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

#### Articolo 2.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO



\*19PDL0136880\*